



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sul S.O. della G.U. n. 110 del 29 aprile 2020;

Viste le disposizioni di cui al Titolo IV del citato D. L. 18/2020 e, in particolare, l'art. 83 recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

Preso atto che *"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"*;

Preso atto che il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che *"il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020"*;

Vista la nota del CPGT recante **indicazioni relative alla fissazione e(d) alla trattazione delle udienze**;

Considerato che detta nota "raccomanda" ai dirigenti degli uffici giudiziari tributari (lett. a) di promuovere, nel periodo di sospensione dei termini (sino all'11 maggio 2020), per la trattazione dei ricorsi dichiarati urgenti e delle udienze cautelari e, dal 12 maggio 2020, anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dal MEF nel decreto in corso di emanazione;

Dato atto che a tutt'oggi detto applicativo non risulta ancora fornito e che, comunque, tra il giorno della sua messa a disposizione ed il giorno della effettiva utilizzazione occorre prevedere un congruo lasso di tempo al fine di consentire all'organo giudicante, al personale amministrativo ed alle parti di testarne la funzionalità e di apprenderne i necessari rudimenti per il suo utilizzo;

Ritenuto che, nelle more, occorre provvedere alla disciplina delle udienze con i mezzi allo stato concretamente disponibili;

Premesso che la sospensione dei termini fino all'11 maggio 2020 comporta il rinvio delle udienze fissate fino al 2 giugno 2020 e che, quindi, occorre provvedere per le udienze dal 3 al 30 giugno 2020;

Sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed il Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino che hanno condiviso la ratio del presente provvedimento;

Sentito il direttore della commissione tributaria;

Considerato che il processo tributario è essenzialmente documentale e che, pertanto, ne è possibile la trattazione secondo le modalità previste dal comma 7 lettera h dell'articolo 83 del citato decreto-legge e cioè “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;

Ritenuto che, quanto alle udienze previste dal 3 al 30 giugno nelle quali siano già stati fissati i ricorsi da trattare, occorre provvedere all'invio di un ulteriore avviso, almeno 10 giorni liberi prima della data fissata, con la comunicazione che la trattazione, sia in udienza pubblica che in camera di consiglio, si svolgerà con le modalità di cui al comma 7 lettera h) dell'articolo 83 pocanzi citato;

Ritenuto, invece, quanto alle udienze in calendario previste dal 3 al 30 giugno per le quali non siano stati ancora fissati i ricorsi da trattare, che gli avvisi ex articolo 31 del D. Lgs. N. 546/1992 debbano essere integrati con la comunicazione che la trattazione, tanto in pubblica udienza quanto in camera di consiglio, avverrà con le modalità di cui sopra;

D I S P O N E

1. Il rinvio di tutte le udienze già fissate sino al 2 giugno 2020;
2. Le udienze sia pubbliche che in camera di consiglio per il periodo dal 3 al 30 giugno 2020 si svolgeranno mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
3. La decisione sarà assunta successivamente e fuori udienza;
4. Alle parti costituite sarà dato avviso che l'udienza si svolgerà secondo le modalità indicate al precedente punto 2 con l'obbligo, anche per i procedimenti iniziati in cartaceo (ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, di provvedere al deposito telematico di documenti e memorie nel termine previsto dall' articolo 32 del decreto legislativo numero 546 del 1992 e nel termine delle ore 12:00 del giorno precedente l'udienza, quanto alle istanze e conclusioni;
5. Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza, già formulata tempestivamente nelle forme di legge, la causa sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020;
6. La causa sarà decisa anche se una o tutte le parti omettano di depositare le note autorizzate;

7. Le deliberazioni collegiali saranno assunte, a discrezione del presidente del collegio, mediante riunioni “in presenza” nei locali che saranno messi a disposizione dalla direzione della commissione nel rispetto delle disposizioni emergenziali ovvero mediante collegamenti da remoto.

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici tributari ed al Direttore della CTP.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Torino, 8 maggio 2020.

Il Presidente
(Dott. Luigi Grimaldi)

*Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93*